



COMUNE DI GOLFO ARANCI

Provincia di Sassari

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART.68 DEL CODICE
DELLA NAVIGAZIONE E DEL COMMERCIO ITINERANTE ESERCITATE SU AREE
PUBBLICHE DEL DEMANIO MARITTIMO NELLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL
COMUNE DI GOLFO ARANCI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15.02.2018



ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E CAMPI DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività e del commercio itinerante nell'ambito del demanio marittimo, soggette ad iscrizione in appositi registri ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del Codice della Navigazione, dell'art. 28, comma 9 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114 e della L.R. 5/2006.

Le norme del presente regolamento si applicano alle aree del demanio marittimo ricadenti nel territorio comunale di Golfo Aranci;

Il Comune di Golfo Aranci nell'ambito demaniale di propria competenza esercita funzioni delegate per le attività individuate dall'art. 1 D.L. 5 ottobre 1993, N° 400, sono escluse le attività esercitate:

- Nei porti ricadenti nel territorio comunale, di competenza dell'autorità portuale di Olbia -Golfo Aranci;
- Nei porti di interesse regionale e per quanto concerne la nautica da diporto in quanto non oggetto di delega;

Le attività normate dal presente regolamento sono escluse dal procedimento unico SUAPE e dalle norme della L.R. 24/2016 e dalla D.G.R. 11/14 del 28/02/2017;

ART. 2 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE ATTIVITÀ

E' istituito presso il Servizio Urbanistica/Ambiente/SUAPE/ Demanio del Comune di Golfo Aranci il Registro degli esercenti attività di commercio itinerante nell'ambito del demanio marittimo *ex art. 68* del Codice della Navigazione.

Nel registro, tenuto in formato elettronico, per ogni impresa dovranno essere indicati:

- a) il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza in caso di imprese individuali; la denominazione sociale nel caso di società, nonché il cognome e nome degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella società stessa;
- b) l'indicazione dell'attività da svolgere per cui si chiede l'iscrizione;
- c) la sede dell'impresa individuale o della società;
- d) il cognome e nome di eventuale procuratore.

ART. 3 - DESTINATARI

Tutte le ditte individuali o società che intendono esercitare un'attività nell'ambito demaniale marittimo per la vendita di soli prodotti non alimentari devono essere preventivamente legittimate mediante iscrizione nell'apposito registro ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione e dovranno altresì essere in possesso di relativo NULLA OSTA .

NON POSSONO ESSERE LEGITTIMATI ALL'ISCRIZIONE DEL REGISTRO DI CUI SOPRA , e quindi essere destinatari del Nulla Osta ai sensi dell'art 68 Cod. Navig., gli operatori che intendono svolgere attività di vendita di prodotti alimentari ed i produttori di opere dell'ingegno.

ART. 4 - AMBITI DEMANIALI E TIPOLOGIA DI AUTORIZZAZIONI

Al fine di evitare nelle aree demaniali un'eccessiva presenza di soggetti esercenti il commercio in forma itinerante, si è proceduto a rapportare le certificazioni rilasciabili alla capacità insediativa massima, espressa in numero di posti-bagnanti, calcolata secondo le disposizioni dell'art. 4 del D.A. 20/12/1983 n° 2266/U (Decreto Floris), utilizzando il parametro di una certificazione rilasciabile ogni 200 posti-bagnante. Il numero massimo di certificazioni rilasciabili è riportato nella tabella sotto indicata suddivisa per zone urbane ed extraurbane:



ZONA N° 1 (1° spiaggia, 2° spiaggia e 3° Spiaggia) (centro urbano)				
Lunghezza	Profondità	Parametri Decreto Floris	Capacità insediativa	Numero Autorizzazioni
803.00	12.75	1	803	4

ZONA N° 2 (4° spiaggia, 5° spiaggia e Baia Caddinas) (centro urbano)				
Lunghezza	Profondità	Parametri Decreto Floris	Capacità insediativa	Numero Autorizzazioni
293.00	14.88	1	293	1

ZONA N° 3 (Spiaggia Bianca - Spiaggia Cala Sassari) (centro extra urbano)				
Lunghezza	Profondità	Parametri Decreto Floris	Capacità insediativa	Numero Autorizzazioni
577,00	27,18	1	577,00	3

ZONA N° 4 (Spiaggia Sos Aranzos, Spiaggia Nodu Pianu - Spiaggia Cala Banana) (centro extra urbano)				
Lunghezza	Profondità	Parametri Decreto Floris	Capacità insediativa	Numero Autorizzazioni
577,00	23,68	1	577,00	3

ZONA N° 5 (Spiaggia Cala Sabina - Spiaggia Vela Blu - Spiaggia Marinella) (centro extra urbano)				
Lunghezza	Profondità	Parametri Decreto Floris	Capacità insediativa	Numero Autorizzazioni
764,00	27,24	1	764,00	4

Totale Autorizzazioni rilasciabili	N° 15
---	--------------

Le certificazioni di cui alla precedente tabella, sono relative al commercio in forma itinerante di categoria merceologica del tipo "non alimentare" e verranno assegnate mediante procedura ad evidenza pubblica secondo le disposizioni di cui al successivo art. 5;

E' vietato il rilascio di NULLA OSTA art 68 COD. NAVIG. riferiti al commercio in forma itinerante di categorie merceologiche del tipo "alimentari" per motivazioni riconducibili alla tutela della salute , in quanto motivo imperativo di interesse generale di cui all'articolo 8 lettera h) del dlgs n° 59/2010 e s.m.i , tenuto conto inoltre che sui litorali risultano già autorizzate strutture adibite in sede fissa alla somministrazione di alimenti e bevande.

Al fine di garantire il criterio della massima rotazione, ogni soggetto partecipante alla procedura potrà concorrere per una sola autorizzazione e per una sola zona. Non sono previste autorizzazioni per più zone in capo al medesimo richiedente, sia nella forma di ditta individuale che in quella di società. Pertanto, l'iscrizione nel registro



ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione, e la relativa certificazione rilasciata dall'Ufficio Urbanistica /Ambiente/Suape e Demanio autorizza l'accesso solo ed esclusivamente nelle spiagge indicate.

ART. 5 - MODALITA' E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CERTIFICATI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

I certificati di iscrizione al Registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione (C.d.N.), sono assegnati mediante esperimento di bando di gara, nel quale, in forza dell'art. 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 nonché della legge regionale n° 5/2006, è stabilita, per ciascun nulla osta la merceologia di vendita consentita.

Le assegnazioni verranno fatte a conclusione della procedura di gara di cui al comma 1, in base alla graduatoria delle domande che sarà redatta distintamente per ogni zona, secondo i seguenti criteri di priorità:

- n. 1 punto ogni anno di iscrizione al registro ex art. 68 C.d.N. del Comune di Golfo Aranci - fino ad un massimo di 10 punti -
- n. 1 punto per ogni anno di iscrizione al registro delle imprese come azienda attiva di commercio su aree pubbliche - fino ad un massimo di 30 punti;
- richiesta di iscrizione da parte di nuovo operatore - 10 punti;
- n. 5 punti complessivi per coloro che non sono stati titolari di altra autorizzazione ex art. 68 del C.d.N. negli ultimi 5 anni;
- n. 10 punti complessivi per coloro che non sono stati titolari di altra autorizzazione ex art. 68 del C.d.N. negli ultimi 10 anni;
- n. 5 punti per soggetti portatori di handicap, il presente punteggio è attribuibile solo a ditte individuali e/o nel caso di società di capitali se il requisito sia posseduto da parte dell'amministratore unico;
- n. 10 punti per imprenditoria giovanile (titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche con età non superiore a 35 anni), il presente punteggio è attribuibile solo a ditte individuali e/o nel caso di società di capitali se il requisito sia posseduto da parte dell'amministratore unico;
- il bando potrà prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per la presentazione del DURC;

In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;

Qualora vi siano zone per le quali non sia stata presentata alcuna richiesta, e/o non vi sia alcuna richiesta ritenuta valida, si procederà allo scorrimento della graduatoria autorizzando i soggetti idonei che seguono;

Non è ammessa la cessione a qualunque titolo del nulla osta ex art. 68 C.d.N. ad altri soggetti non risultati assegnatari.

Nel caso di prestatore avente sede in uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

Le modalità e le tempistiche di presentazione delle domande per l'esercizio delle attività previste dall'art. 1 del presente regolamento, saranno esplicitate con apposito bando pubblico; L'espletamento di tutte le procedure inerenti il bando pubblico è demandato al Responsabile del Servizio Urbanistica /Ambiente /Suape /Demanio;

Alla conclusione della procedura di gara si procederà all'iscrizione dell'attività nell'apposito Registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione e verrà rilasciato all'interessato il **"nulla osta ex art. 68 CDN"**, **previo pagamento di quanto meglio specificato nel successivo art. 7;**

ART. 6 - REQUISITI RICHIESTI

I richiedenti l'iscrizione nel Registro devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività di cui si chiede l'iscrizione:



- a) Possesso di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche, rilasciata in qualunque Stato membro dell'Unione Europea mediante l'utilizzo di un posteggio oppure di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, dai soggetti intestatari della Dichiarazione Unica Autocertificativa per l'Avvio delle Attività Produttive (DUA), nonché dai soggetti intestatari della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art.19 della legge 241/1990;
- b) l'operatore per poter esercitare l'attività, deve dimostrare di essere iscritto al Registro delle imprese di cui alla Legge 29/12/1993 n. 580 e deve avere i requisiti morali e professionali di cui all'art.71 del D. Lgs. 59/2010.
- c) non essere sottoposti a procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa;
- d) insussistenza, nei confronti dei titolari delle ditte individuali ovvero dei loro rappresentanti legali in caso di società, di provvedimenti o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
- e) Non essere in corso nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs n° 50/2016;
- f) essere in regola con il permesso di soggiorno nel caso di extracomunitari.

ART. 7 - SPESE DI STRUTTURA E CANONE ANNUO

La partecipazione al bando è subordinata al pagamento delle spese di istruttoria nella misura che verrà indicata nel bando pubblico.

Inoltre, i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività dovranno corrispondere la somma di €. _____ quale canone unico per lo svolgimento dell'attività su area demaniale marittima per l'intero periodo di validità del Nulla Osta indicato al successivo articolo 8 ; il pagamento della somma sopracitata dovrà essere effettuato preventivamente al rilascio dell'autorizzazione e, a seguire, all'inizio del successivo anno di validità dell'autorizzazione su esplicita richiesta dell'ufficio comunale, pena la revoca dell'autorizzazione stessa; Contestualmente al rilascio della certificazione il Comune di Golfo Aranci provvederà alla consegna di apposita pettorina di riconoscimento colorata riportante la dicitura "COMUNE DI GOLFO ARANCI- OPERATORE AUTORIZZATO" che dovrà essere indossata dagli operatori durante lo svolgimento dell'attività;

ART. 8 - DURATA

I Nulla Osta art 68 codice navigazione avranno durata biennale senza possibilità di proroga, e potranno essere revocati in caso di reiterate violazioni da parte del titolare o per esigenze di salvaguardia del litorale; al termine di tale periodo, secondo il principio della rotazione, si procederà a rilasciare le nuove autorizzazioni nei confronti dei soggetti idonei che seguono in graduatoria. Pertanto la graduatoria resterà valida fino ad esaurimento della stessa.

Gli stessi titoli di legittimazione ai sensi dell'art 68 citato , rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento decadono alla naturale scadenza.

ART. 9 - DISPOSIZIONI SULL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE NELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

L'esercizio del commercio itinerante potrà essere svolto per tutta la durata della stagione balneare come definita dall'ordinanza Balneare emanata annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna e con l'osservanza delle relative condizioni di accesso, transito e sosta nell'arenile.

L'esercizio del commercio itinerante è vietato nelle aree in concessione o comunque non destinate al pubblico uso.

L'accesso alle aree demaniali per l'esercizio del commercio itinerante può avvenire secondo le seguenti modalità:



- esclusivamente nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno, nel rispetto dell'ordinanza balneare emanata dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- nel rispetto del seguente orario di vendita: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
- esclusivamente a piedi o con l'uso di veicoli a braccia, di ridotte dimensioni;
- non è consentito l'esercizio delle attività nella fascia dei 5 mt dalla linea di battigia;
- è vietato usare megafono, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora;
- è vietato disturbare il pubblico con grida e schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci.

La vendita deve avvenire esclusivamente in forma itinerante e l'occupazione occasionale del suolo può unicamente essere giustificata per il tempo necessario alla transazione commerciale ed al completamento del contratto di vendita che si formalizza con il pagamento del prezzo per la merce offerta.

L'operatore durante le operazioni di vendita deve obbligatoriamente indossare l'apposita pettorina colorata rilasciata dal Comune di Golfo Aranci in segno riconoscimento riportante la scritta **"Comune di Golfo Aranci - OPERATORE AUTORIZZATO"**

L'attrezzatura di vendita e la merce non devono essere poste a contatto con il terreno ed è vietato che la merce sia esposta su banchi collocati a terra.

ART. 10 - CESSAZIONE DI ATTIVITÀ

L'attività si intende cessata nei seguenti casi:

- per volontà dell'interessato a seguito di presentazione al Servizio Urbanistica/ Ambiente/SUAPE e Demanio del Comune di Golfo Aranci di **"Comunicazione di cessazione"**.
- d'ufficio nel caso in cui venga accertata la mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti dai provvedimenti normativi per lo svolgimento dell'attività;

Il Servizio Urbanistica/Ambiente/Suape e Demanio, provvederà a comunicare all'interessato la cancellazione dal Registro.

ART. 11 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile del servizio può disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del Decreto Legislativo 114/98, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica sul territorio comunale per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni, ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici.

Si considerano di particolare gravità:

- a) il reiterato mancato rispetto dell'orario di vendita e la reiterata violazione della zona omogenea per la quale si è ricevuto il nulla osta; si considera reiterazione la commissione della seconda infrazione nell'arco di una stagione.
- b) il doloso danneggiamento degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo e dei manufatti di servizio;
- c) il mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria;

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

L'esercizio delle attività di cui al presente regolamento nelle spiagge nelle quali non si è autorizzati comporterà, oltre alla decadenza dell'autorizzazione, l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

ART. 12 - ESENZIONE

Sono esentati dall'obbligo della presentazione dell'istanza volta all'iscrizione nel Registro:



- a) coloro che intendono svolgere nell'ambito del demanio marittimo attività occasionali, per le quali l'Ufficio Demanio, qualora ne ricorrano le condizioni, provvederà a rilasciare un'autorizzazione limitatamente ai giorni richiesti; deve intendersi per attività occasionale quella svolta da un soggetto una sola volta nell'arco di un mese. Non saranno rilasciate più di n°.... autorizzazioni occasionali per ciascuna settimana e complessivamente per tutte le spiagge ricadenti nel territorio comunale di Golfo Aranci.
- b) I titolari di concessioni demaniali marittime, relativamente alle attività oggetto della concessione;
- c) I titolari di convenzioni con Enti o Istituzioni dello Stato, relativamente alle attività oggetto della convenzione.

ART. 13 - DIVIETI E SANZIONI

Chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza il prescritto nulla osta dell'art 68 Cod. Navigaz. è punito con le sanzioni amministrative previste dalla normativa speciale di settore Codice della Navigazione; in particolare saranno sanzionate ai sensi degli articoli 1161 , 1164, 1174 e 1231 e seguenti del Codice Navigazione tutte le violazioni alle norme previste dall'ordinanza balneare e dal citato Codice e fatto salvo che il comportamento non costituisca reato .

Chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali in mancanza dei requisiti morali di cui all'art.71 del D. Lgs. 59/2010 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.

Fatto salvo quanto indicato nel primo periodo, l'inosservanza delle disposizioni relative alle modalità di esercizio dell'attività svolta mediante il Nulla Osta ex art. 68 del Codice della Navigazione, è punita con la sanzione amministrativa di euro 250, ai sensi della legge 689/1981, come modificata dall'art. 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125.

ART. 14 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Restano valide le disposizioni contenute nelle ordinanze balneari e di sicurezza della balneazione alle quali si fa esplicito riferimento per quanto non contemplato nel presente regolamento.

Inoltre, per quanto compatibile, si fa riferimento anche alle norme inerenti il commercio su aree pubbliche.